

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Agosto – Settembre 2012

Giurisdizione, pubblico impiego

Cass., sez. un., 1 agosto 2012 n. 13792

L'Ente Sagra del'Uva non è organismo di diritto pubblico, difettando sia il requisito personalistico (essendo l'Ente un'associazione non riconosciuta), sia il requisito teleologico (mirando lo stesso al soddisfacimento di esigenze di carattere industriale o commerciale); per l'effetto spetta al giudice ordinario la giurisdizione sul rapporto di lavoro dei suoi dipendenti.

[Link al testo sentenza](#)

Giurisdizione, elezioni

Cass., sez. un., 1 agosto 2012 n. 13793

In materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo; né la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti, o dell'atto di proclamazione o, ancora del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato attivo o passivo; sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario sul provvedimento del Consiglio regionale della Campania che sostituisce un consigliere decaduto con il primo dei non eletti.

[Link al testo sentenza](#)

Processo civile, altri istituti sostanziali e processuali di interesse per la giustizia amministrativa

Cass., sez. un., 1 agosto 2012 n. 13794

A norma dell'art. 133 cod. proc. civ., la consegna dell'originale completo del documento-sentenza al cancelliere nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce alla sentenza, della firma e della data del cancelliere che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. E' pertanto da escludere che il cancelliere, nell'espletamento di tale attività preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod. civ.), possa attestare che la

sentenza, già pubblicata per effetto dell'art. 133 cod. proc. civ. alla data del suo deposito, è pubblicata in data successiva, e se sulla sentenza sono state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento depositato contiene la minuta della sentenza, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono dalla data del suo deposito.

[Link al testo sentenza](#)

Giurisdizione in genere

Cass., sez. un., 1 agosto 2012 n. 13798

La domanda di esecuzione di una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, al pari di quella proposta nei confronti di qualsiasi altro debitore, introduce sempre una controversia di diritto soggettivo, la cui tutela, in fase esecutiva, ed al fine della decisione sulle relative opposizioni proposte, non può che competere al giudice ordinario, senza che rilevi la possibilità della proposizione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, trattandosi di rimedio complementare, che si aggiunge al procedimento di esecuzione previsto dal codice di rito, spettando poi alla libera scelta del creditore l'utilizzazione dell'uno o dell'altro.

[Link al testo sentenza](#)

Giurisdizione, appalto

Cass., sez. un., 8 agosto 2012 n. 14260, ord.

In tema di appalti pubblici, spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla domanda di invalidità o inefficacia del contratto stipulato all'esito di gara annullata perché illegittima (nella specie l'ente pubblico, annullata in autotutela l'aggiudicazione, ha chiesto al giudice di dichiarare l'invalidità o inefficacia del contratto). Detto principio vale non solo quando si tratta di dichiarare l'inefficacia del contratto a seguito dell'annullamento della aggiudicazione, ma anche nella situazione in cui l'inefficacia del contratto consegua all'annullamento di un affidamento diretto, senza previsione di gara, in violazione delle norme comunitarie e nazionali in tema di contratti pubblici. Né alcun rilievo riveste la questione relativa alla collocazione temporale della vicenda in questione, se prima o dopo l'entrata in vigore della direttiva CE n. 66 del 2007. Ad analoga conclusione (giurisdizione del giudice amministrativo) le SU giungono con riferimento alle domande di ripetizione di indebito e di arricchimento senza causa, trattandosi di domande restitutorie strettamente conseguenti alla declaratoria di inefficacia del contratto.

[Link al testo sentenza](#)

Breve commento

La decisione in commento affronta la questione della giurisdizione sulla sorte del contratto se la caducazione del contratto venga chiesta dalla stazione appaltante al giudice a seguito di un annullamento in autotutela dell'aggiudicazione: secondo le sez. un. sussiste la giurisdizione del g.a. sulla domanda relativa alla sorte del contratto.

Le sez. un. in tal modo anticipano la soluzione per un altro caso pendente, quello dello "swap della Provincia di Pisa", portato sia davanti al giudice italiano che davanti a quello inglese.

In Italia la vicenda è stata decisa dal Tar della Toscana e dal Consiglio di Stato ed è attualmente pendente in Corte di cassazione.

Il Consiglio di Stato, con decisione della V sezione, 7 settembre 2011 n. 5032 ha ritenuto esservi la giurisdizione del giudice amministrativo sulla sorte del contratto anche quando l'annullamento dell'aggiudicazione non viene disposto dal giudice amministrativo ma dalla stessa p.a. in via di autotutela.

Giurisdizione, ricorso per cassazione per motivi di

Cass., sez. un., 14 settembre 2012 n. 15428

Con riferimento alle regole del processo amministrativo l'eccesso di potere giurisdizionale che giustifica il ricorso per cassazione contro sentenza del Consiglio di Stato è configurabile solo nel caso di radicale stravolgimento delle norme di rito sì da ridondare in manifesta denegata giustizia in contrasto con l'art. 6, CEDU, che prevede il diritto ad un ricorso "effettivo".

Con riguardo alla decisione in forma semplificata resa in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., sussiste la violazione del diritto a un ricorso effettivo in caso di decisione "a sorpresa" resa senza dare avviso alle parti, mentre non sussiste tale violazione, e pertanto non sussiste nemmeno l'eccesso di potere giurisdizionale, se la camera di consiglio cautelare si è tenuta prima della scadenza del termine di venti giorni decorrenti dal perfezionamento dell'ultima notificazione.

[Link al testo sentenza](#)

Breve commento

La decisione in commento è solo apparentemente tranquillizzante, escludendo che il Consiglio di Stato sia incorso in eccesso di potere giurisdizionale.

Tuttavia preoccupano il principio di diritto e l'*obiter dictum* espressi dalla sentenza.

Il principio di diritto è che la Cassazione può sindacare *sub specie* di motivi di giurisdizione la violazione delle regole processuali se vi sia un caso di radicale stravolgimento delle norme di rito sì da ridondare in manifesta denegata giustizia in contrasto con l'art. 6, CEDU, che prevede il diritto ad un ricorso "effettivo".

In via di *obiter dictum* le sez. un. sottintendo che se nel rito dell'art. 55 c.p.a. (definizione della lite con sentenza semplificata in esito a udienza cautelare) venisse resa dal Consiglio di Stato una sentenza "a sorpresa", ossia senza avviso alle parti, vi sarebbe una violazione dell'art. 6 CEDU, sindacabile per eccesso di potere giurisdizionale.

Sul tema dell'ambito del sindacato di giurisdizione in caso di "diniego di giustizia" v. anche Cass., sez. un., 12 marzo 2012 n. 3854; Cass., sez. un., 21 giugno 2012 n. 10294.

Giurisdizione, ricorso per cassazione per motivi di

Processo civile, altri istituti sostanziali e processuali di interesse per la giustizia amministrativa

Cass., sez. un., 14 settembre 2012, nn. 15429 e 15430

La mancata indicazione, nel ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche, del codice fiscale della parte non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.

Va annullata con rinvio la sentenza (del Tribunale superiore delle acque pubbliche) se la sentenza considera illegittimo un atto amministrativo e lo annulla affermandone genericamente la contrarietà con la Costituzione e con il diritto comunitario, senza chiarire sotto quale profilo.

[Link al testo sentenza](#)